

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI: SCADENZA AL 16 MARZO 2018

Entro il 16 marzo 2018 scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o presso un notaio (libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali).

I soggetti obbligati all'adempimento oggetto del presente contributo sono i seguenti:

spa, srl, sapa, società consortili, società di capitali in liquidazione, società di capitali sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria).

Sono invece escluse dal pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali le seguenti tipologie di imprese:

1) imprese individuali, società di persone, società cooperative e di Mutua assicurazione, Consorzi diversi dalle società consortili, società fallite, Associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad una associazione sportiva nazionale, Onlus e Enti non commerciali, le aziende ospedaliere, le aziende socio sanitarie, le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato.

Al fine di determinare la "tassa di vidimazione dei libri sociali" da versare occorre fare riferimento all'importo del Capitale Sociale esistente al 01 gennaio 2018 ovvero:

a) società con Capitale Sociale fino a euro 516.456,90 importo da versare euro 309,87;

b) società con Capitale Sociale superiore a euro 516.456,90 importo dovuto euro 516,46 (eventuali variazioni del capitale sociale intervenute successivamente al 1° gennaio 2018 non assumono alcuna rilevanza al fine del conteggio dell'importo dovuto ma avranno effetto su quanto dovuto per l'anno successivo).

Per eseguire il versamento si utilizza il modello F24 sezione erario codice tributo 7085 - anno 2018 ed è ammessa la compensazione con altre imposte a credito ricordando che in caso di presentazione di modello F24 a zero è obbligatorio l'utilizzo del sistema Entratel o Fisconline (nel caso di F.24 con compensazione ma con saldo a debito è possibile l'uso del sistema "home banking")

In caso di omesso pagamento l'Agenzia delle Entrate sostiene sia applicabile l'art. 9 del DPR 641/72, che prevede "una sanzione amministrativa che va dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29".

Si segnala che, sulla base di una diversa interpretazione, la dottrina prevalente ritiene applicabile, in caso di mancato versamento della tassa di vidimazione, la procedura del ravvedimento operoso di cui al Decreto Legislativo n. 158/2015 con le seguenti modalità operative:

a) entro 14 giorni dalla scadenza aliquota applicabile massima 1,4 % (0,1 al giorno per 14 giorni);- dal 15 giorno al 30 giorno dalla scadenza (1,50 % ovvero 1-10 del 15%);- dal 31 giorno al 90 giorno dalla scadenza (1,67% ovvero 1-9 del 15%);- dal 91 giorno e entro 1 anno dalla scadenza (3,75 % ovvero 1-8 del 30%);-entro due anni dalla scadenza del versamento (4,29% ovvero 1-7 del 30%);-oltre due anni dalla scadenza del versamento (5% ovvero 1-6 del 30%).

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguita contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (0,50% per il 2015, 0,20 % per il 2016, 0,1 % per il 2017 e 0,30 per il 2018) con maturazione giorno per giorno.

Al fine di completare la procedura del ravvedimento operoso in caso di mancato versamento occorre:

a) versare la tassa annuale dovuta maggiorata degli interessi con il modello F24 indicando il codice tributo "7085" e il relativo anno di riferimento (gli interessi si sommano al tributo dovuto);

b) versare la sanzione mediante modello F23, riportando i seguenti dati: codice ufficio RCC - causale SZ - codice tributo 678T e l'importo della sanzione.

Per poter usufruire del ravvedimento operoso la violazione non deve essere già stata constatata, non

devono essere già iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero altre attività di accertamento di cui l'interessato abbia conoscenza.

CELESTE VIVENZI